

D.d.s. 21 novembre 2011 - n. 10912

Approvazione del bando per l'accesso al fondo per la realizzazione di servizi abitativi a canone convenzionato ai sensi degli artt. 42, 43 e 44 della l.r. n. 27/2009 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

ATTUAZIONE PROGRAMMI E STRUMENTI FINANZIARI INNOVATIVI

Vista la legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 e s.m.i., che riunisce le disposizioni legislative regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, e in particolare gli artt. da 42 a 44 che riportano le disposizioni contenute nella legge regionale 13 luglio 2007, n. 14 «Innovazioni del sistema regionale dell'edilizia residenziale pubblica: disciplina dei servizi abitativi a canone convenzionato»;

Vista la decisione 2005/842/CE della Commissione Europea, riguardante l'applicazione dell'art. 86, paragrafo 2, del Trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione di obblighi di servizio pubblico concessi a determinate imprese incaricate della gestione di Servizi di interesse economico generale, tra cui rientrano le compensazioni concesse ad imprese aventi incarichi di edilizia popolare;

Visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008 recante la definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea;

Richiamati :

- la d.g.r. n. VIII/8456 del 19 novembre 2008, con cui sono stati approvati lo schema di convenzione tipo per la realizzazione e gestione di interventi destinati a servizi abitativi a canone convenzionato e i relativi allegati; suballegati A1 «Guida per il controllo e la rendicontazione dei costi e delle risorse di progetto», A2 «Guida per il controllo e la rendicontazione dei costi e delle risorse di progetto per aziende che adottano internamente un sistema di contabilità per commessa industriale - rendicontazione semplificata» e B «Descrizione tecnica per la realizzazione e la gestione di immobili da adibire a servizi abitativa a canone convenzionato»;
- la d.g.r. n. VIII/9060 del 4 marzo 2009, con cui sono state approvate le modifiche allo schema di convenzione tipo e agli allegati approvati con la d.g.r. n. VIII/8456 del 19 novembre 2008;
- la d.g.r. n. VIII/9278 dell'8 aprile 2009, con cui sono stati approvati i criteri per l'accesso al fondo per la realizzazione di servizi abitativi a canone convenzionato;
- la d.g.r. n. IX/834 del 24 novembre 2010, con cui sono state approvate le modifiche allo schema di convenzione tipo approvato con la d.g.r. n. VIII/9060 del 4 marzo 2009;
- il decreto del dirigente dell'Unità Organizzativa Politiche e Interventi per la Casa n. 4223 del 29 aprile 2009 con cui è stato approvato il bando per l'accesso al fondo per la realizzazione di servizi abitativi a canone convenzionato;
- il decreto del dirigente dell'Unità Organizzativa Politiche e Interventi per la Casa n. 14350 del 22 dicembre 2009 con cui sono state approvate alcune modifiche al bando per quanto attiene alle modalità di determinazione dell'agevolazione;
- il decreto del Dirigente di Struttura Attuazione Programmi e Servizi Finanziari Innovativi n. 13054 del 13 dicembre 2010 con il quale sono state approvate le modifiche all'allegato «1» del Decreto n. 4223 del 29 aprile 2009 «Approvazione bando per l'accesso al fondo per la realizzazione di servizi abitativi a canone convenzionato», già modificato dal Decreto n. 14350 del 22 dicembre 2009;

Considerato che con la d.g.r. n. IX/2159 del 4 agosto 2011 si è proceduto a una revisione delle procedure al fine di semplificare e rilanciare la partecipazione ai servizi abitativi a canone convenzionato e di meglio definire gli ambiti della locazione con patto di futura vendita, individuando altresì i limiti cui devono attenersi i piani economico finanziari degli interventi che la prevedono; con tale provvedimento sono stati pertanto aggiornati:

- i criteri per l'accesso al fondo, approvati con la d.g.r. n. VIII/9278 dell'8 aprile 2009 citata in premessa, rendendo più semplici le modalità di accesso al beneficio economico e di migliore comprensione i meccanismi di calcolo dello stesso;
- lo schema di convenzione tipo, approvato con la d.g.r. n. IX/834 del 24 novembre 2010 citata in premessa, eliminando alcuni passaggi procedurali non più necessari;

Atteso pertanto che occorre procedere all'emanazione di un nuovo bando per l'accesso al fondo per la realizzazione di servizi abitativi a canone convenzionato, in modo da adeguarlo a quanto stabilito nella convenzione tipo e nei criteri per l'accesso al fondo, così come modificati con la d.g.r. n. IX/2159 del 4 agosto 2011;

Visto l'allegato A) «Bando per l'accesso al fondo per la realizzazione di servizi abitativi a canone convenzionato»;

Vista inoltre la d.g.r. n. IX/1036 del 22 dicembre 2010 avente ad oggetto «Approvazione Agenda di Governo 2011-2015 per la semplificazione e la modernizzazione del sistema Lombardia - Lombardia Semplice: azzerare la burocrazia, migliorare le istituzioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20, nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura regionale ed in particolare la d.g.r. n. 48 del 26 maggio 2010 con la quale, tra l'altro, è stato affidato al dott. Paolo Boneschi l'incarico di Dirigente della Struttura Attuazione programmi e strumenti finanziari innovativi della Direzione Generale Casa

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa:

1. di approvare il nuovo «Bando per l'accesso al fondo per la realizzazione di servizi abitativi a canone convenzionato» come meglio specificato nell'allegato A) unito a far parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Direzione Generale Casa <http://www.casa.regione.lombardia.it>.

Il dirigente della struttura
Paolo Boneschi

BANDO PER L'ACCESSO AL FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI ABITATIVI A CANONE CONVENZIONATO (SACC)**1. FINALITÀ**

Il presente bando sostiene gli interventi promossi e attuati da soggetti pubblici e privati per favorire l'accesso alla casa a persone considerate meritevoli del sostegno pubblico. Tali interventi costituiscono servizio abitativo nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica, ai sensi della l.r. 4 dicembre 2009, n. 27 «Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica» e s.m.i. e per gli effetti di cui alla l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i..

2. ENTE GESTORE E RISORSE FINANZIARIE

Con decreto dirigenziale n. 13615 del 25 novembre 2008 si è costituito presso Finlombarda s.p.a. il fondo per i servizi abitativi a canone convenzionato ai sensi dell'art. 44 della l.r. n. 27/2009 e s.m.i..

La disponibilità effettiva del fondo, al 31 dicembre 2010, ammonta complessivamente a Euro 18.588.575,06. La Giunta Regionale si riserva la possibilità di diretto accesso al fondo con apposito provvedimento, così come disposto dalla d.g.r. n. IX/2159 del 4 agosto 2011. Aggiornamenti periodici sulla residua disponibilità del fondo saranno resi disponibili sul sito internet della Direzione Generale Casa. Almeno il 60% delle risorse disponibili nell'anno sono destinate a sostenere l'offerta di alloggi vincolati alla locazione per almeno 30 anni.

3. CHI PUÒ ACCEDERE AL FONDO

Il presente bando viene aperto con la procedura valutativa «a sportello», ai sensi del comma 3, art. 5 del d.lgs. n. 123/1998, fino ad esaurimento delle risorse disponibili o all'individuazione di diverse modalità di accesso al fondo da parte della Giunta Regionale.

Possono fare richiesta di accesso al fondo tutti i soggetti pubblici e privati che:

- hanno sottoscritto da non più di un anno convenzione con Regione Lombardia e Comune competente territorialmente, ai sensi dell'art. 43 della l.r. n. 27/2009 e s.m.i., e che siano in possesso del titolo edilizio abilitativo;
- hanno sede operativa in Lombardia alla data di emanazione del presente bando;
- non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- hanno la piena capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- sono in regola con gli obblighi contributivi ed assistenziali di cui al D.L. n. 210/2002 convertito con Legge n. 266/2002 (D.U.R.C.);
- non si trovano in una delle cause ostative di cui all'art. 10 della Legge n. 575/65 e s.m.i. (legge antimafia);
- prevedono di realizzare un intervento in un comune non classificato con «fabbisogno basso» ai sensi del Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica (P.R.E.R.P. 2007-2009);

L'insieme di tali requisiti costituisce condizione indispensabile per l'ammissibilità della domanda.

La richiesta di accesso al fondo deve far riferimento ad interventi i cui lavori siano iniziati a partire dal 1° gennaio 2005 e che rispondano almeno ai requisiti prestazionali minimi previsti dalla convenzione sottoscritta.

4. CONTENUTI DELLA DOMANDA DI ACCESSO AL FONDO E MODULISTICA

La domanda di accesso al fondo, presentata esclusivamente via web, oltre a richiamare gli estremi della convenzione sottoscritta da non più di un anno tra Regione Lombardia e Comune, deve essere corredata da:

- eventuale progetto dell'intervento allegato al titolo edilizio abilitativo, qualora diverso da quello presentato per il convenzionamento;
- conferma/aggiornamento del cronoprogramma dell'intervento presentato per il convenzionamento; nel caso di lavori già avviati o ultimati attestazione di inizio/fine lavori;
- eventuale copia della convenzione attuativa stipulata tra il soggetto attuatore ed il Comune competente per territorio, se non trasmessa al momento della stipula della convenzione;
- piano economico finanziario dell'intervento, come da modello predisposto da Finlombarda e disponibile, previa registrazione, al Centro Servizi del sistema informativo on-line della Direzione Generale Casa (<https://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it>);
- contratto di mutuo edilizio/fondario e relativo piano di ammortamento, stipulato tra il soggetto attuatore ed istituto di credito al fine della realizzazione dell'investimento ammesso ad agevolazione;
- copia dell'ultimo bilancio approvato, con gli estremi del deposito in C.C.I.A.A.;
- situazione economica e patrimoniale dell'esercizio in corso aggiornata;
- certificato di iscrizione C.C.I.A.A.;
- richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 10, comma 6 del d.p.r. n. 252 del 3 giugno 1998;
- o attestazione da parte dei competenti uffici del Comune del prezzo di cessione sul territorio comunale degli alloggi di edilizia residenziale convenzionata;

Tutta la documentazione sopraddetta dovrà essere trasmessa a Regione Lombardia utilizzando le modalità di cui al successivo art. 9.

Nel caso in cui il soggetto attuatore non voglia procedere direttamente a richiedere le informazioni ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98 le stesse verranno richieste da Regione Lombardia con le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente.

5. OBBLIGHI DI SERVIZIO DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE (S.I.E.G.) - DECISIONE 28 novembre 2005/842/CE

Trattandosi d'intervento di edilizia residenziale sociale, qualificato come servizio di interesse economico generale (S.I.E.G.), il soggetto attuatore dichiara di accettare incondizionatamente gli obblighi relativi e le modalità di calcolo della compensazione, previsti a tal fine per non incorrere in situazione di aiuti di stato vietati dalla disciplina comunitaria.

6. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Per le finalità di cui all'art. 1 Regione Lombardia ha stabilito un'agevolazione il cui scopo è la riduzione della quota interessi sui finanziamenti concessi dagli istituti di credito a fronte di programmi di intervento di cui all'art. 42 della l.r. n. 27/2009 e s.m.i..

Per gli interventi convenzionati successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente bando la percentuale massima di abbattimento della quota interessi è stabilita:

- nella misura del 35% del costo dell'intervento come di seguito indicato (costo standard, oltre eventuale costo dell'area, per superficie commerciale), nel caso di unità immobiliari destinate alla locazione per almeno 30 anni;
- nella misura del 15% del costo dell'intervento come di seguito indicato (costo standard, oltre eventuale costo dell'area, per superficie commerciale), nel caso di unità immobiliari destinate alla locazione per almeno 8 anni collegata a un patto di futura vendita.

L'agevolazione calcolata non potrà in ogni caso essere superiore alla somma degli interessi da pagare sulla base del piano d'ammortamento del mutuo relativo all'investimento ammesso all'agevolazione.

In qualsiasi caso l'importo del mutuo del soggetto attuatore, riconoscibile ai fini dell'agevolazione, dovrà essere al massimo il valore convenzionale dell'alloggio (o dell'investimento) e la durata non potrà eccedere la durata massima dei trenta anni.

Nel caso in cui, per effetto di diminuzione dei tassi di rinegoziazione o estinzione anticipata del mutuo, il monte interessi dovesse risultare inferiore alla percentuale sopra indicata, il soggetto beneficiario è tenuto a restituire la parte eccedente dell'agevolazione percepita.

Nel caso di locazione collegato ad un patto di futura vendita l'intero ammontare dell'agevolazione percepita deve essere considerata in conto prezzo dell'acquisto da parte del locatario/futuro acquirente e deve risultare espressamente dal contratto da stipularsi tra le parti.

Il costo totale dell'investimento è calcolato sommando all'eventuale costo dell'area il costo di realizzazione dell'intervento. Quest'ultimo si ottiene moltiplicando la superficie commerciale per i seguenti costi standard di realizzazione:

- per interventi con inizio lavori a partire dal 1° gennaio 2005 e fino al 31 dicembre 2007: € 1.250 per ogni metro quadrato di superficie commerciale dell'alloggio;
- per interventi con titolo abilitativo edilizio presentato a partire dal 1° gennaio 2008: € 1.390 per ogni metro quadrato di superficie commerciale alloggio.

Per superficie commerciale si intende:

- intera superficie dell'alloggio, compresi i muri divisorii interni ed i muri perimetrali (questi ultimi: al 50% se confinanti con altro alloggio e/o con parti comuni; al 100% in ogni altro caso), maggiorata del 50% della superficie dei balconi e terrazze e del 25% della superficie della cantina, la proprietà delle parti comuni (androni, scale, corfilli, ecc.) viene valutata con una maggiorazione della totale superficie commerciale pari al 4%;
- un bonus di superficie pari a mq 10 per ogni singola unità abitativa nel caso in cui l'intervento comprenda la realizzazione di box e posti auto coperti pertinenziali agli alloggi a canone convenzionato.

Per realizzazione di alloggi da assegnare in locazione a canone convenzionato, anche collegata a un patto di futura vendita, si intendono appartamenti fino ad un massimo di sei utenti per una superficie commerciale massima di 120 mq. Ai sensi del D.M. 22 aprile 2008 i vani abitabili - esclusi quindi i vani accessori quali bagno e cucina - non possono comunque essere superiori a cinque.

Il costo dell'area e/o dell'immobile oggetto di intervento è:

- il valore di acquisizione, quale risultante dall'atto di trasferimento. In ogni caso il valore non può essere superiore a quello stabilito dalla perizia dell'Agenzia del Territorio, da richiedere da parte del Comune a spese del soggetto attuatore;
- il valore di sua acquisizione, quale risultante dall'atto di trasferimento nel caso di area assegnata dal Comune al soggetto attuatore;
- il valore praticato dal Comune per la monetizzazione degli standard, nel caso di area la cui destinazione d'uso è stata modificata in applicazione della l.r. n. 12/2005.

Il costo dell'area viene riconosciuto solo in caso di nuova costruzione, ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. e) della l.r. n. 12/2005.

A partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente bando gli interventi già convenzionati, per i quali i soggetti attuatori non hanno ancora presentato domanda di accesso al fondo, dovranno essere riconvenzionati con le modalità previste dalla d.g.r. n. IX/2159 del 4 agosto 2011.

7. DURATA DEL SERVIZIO ABITATIVO

La destinazione d'uso dell'immobile (locazione permanente /temporanea/ collegata a un patto di futura vendita) e le limitazioni alla disponibilità dei diritti reali sulle unità immobiliari oggetto dell'intervento devono essere iscritte nei Pubblici Registri Immobiliari ai fini dell'opponibilità a terzi per la durata di trenta anni, ovvero di almeno otto anni nel caso di locazione collegata a un patto di futura vendita. Sono a carico del soggetto attuatore i costi di trascrizione e rinnovo della stessa. Tale trascrizione deve essere opponibile a chiunque.

8. OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE

Il soggetto attuatore è obbligato a costituire a favore di Regione Lombardia fino all'avvenuta stipulazione dei contratti di locazione degli alloggi e sempre che gli alloggi siano provvisti del certificato di agibilità una garanzia fidejussoria aventi le seguenti caratteristiche:

- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del soggetto attuatore, di cui all'art. 1944 del c.c.;
- attivazione a prima richiesta scritta da parte di Regione Lombardia;
- impegno a versare le somme richieste, fino alla concorrenza massima dell'importo oggetto della garanzia, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta;
- obbligo del rinnovo automatico per almeno 180 giorni qualora prima della scadenza non sia stata svincolata dagli uffici regionali;
- foro competente per eventuali controversie: Milano

secondo lo schema di garanzia reperibile sul sito internet della Direzione Generale Casa.

La polizza dovrà essere rilasciata da primario istituto assicurativo, bancario o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui agli artt. 106 e 107 del Testo Unico Bancario. Qualora la garanzia sia rilasciata da istituto bancario o assicurativo autorizzato all'esercizio del ramo cauzioni i relativi costi sono rendicontabili ai fini della compensazione.

Il mancato pagamento del premio di polizza non potrà costituire causa di recesso del garante, mentre potrà essere motivo di risoluzione della convenzione in danno del soggetto attuatore.

Serie Ordinaria n. 47 - Mercoledì 23 novembre 2011

Prima dello svincolo della garanzia di cui sopra il soggetto attuatore può scegliere tra:

- la costituzione di una nuova garanzia avente le stesse caratteristiche, di importo pari all'agevolazione di cui ha beneficiato, che si riduca progressivamente di anno in anno, in proporzione al numero di anni residui di vita della convenzione;
- ovvero iscrivere a favore di Regione Lombardia, per un importo equivalente al finanziamento erogato e a mantenere per la durata della convenzione, ipoteca di grado immediatamente successivo a quello eventualmente acceso in favore dell'Istituto di credito fondiario che abbia finanziato l'iniziativa.

Prima della scadenza del termine previsto dall'art. 2847 del codice civile, il soggetto attuatore è pertanto obbligato a rinnovare l'iscrizione per il periodo residuo di vigenza della convenzione.

Nella seconda ipotesi, il soggetto attuatore è comunque tenuto a costituire una garanzia, avente le stesse caratteristiche di cui sopra, per un importo almeno pari al 10% del beneficio concesso ai fini di quanto previsto dall'art. 20 «Penali» dello schema tipo della convenzione.

9. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

La domanda di accesso al fondo dovrà essere presentata, a partire dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. del presente bando, esclusivamente via web utilizzando la procedura telematica disponibile mediante registrazione al Centro Servizi del sistema informativo on-line della Direzione Generale Casa (<https://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it>) fino ad esaurimento delle risorse disponibili annualmente, nel rispetto delle modalità previste dal precedente art. 2.

I dati e i documenti allegati andranno inseriti nell'applicativo informatico e validati tramite Carta Regionale dei Servizi (C.R.S.) o equivalente.

Gli allegati alla domanda previsti dal precedente art. 4, che per ragioni tecniche non fossero inviabili telematicamente, potranno essere prodotti in forma cartacea.

L'eventuale documentazione cartacea dovrà essere consegnata presso gli sportelli del protocollo di Regione Lombardia di:

- Milano, Palazzo Lombardia, via Restelli, 2 - Protocollo Generale;
- Bergamo, via XX Settembre, 18/a - Sede Territoriale di Bergamo;
- Brescia, via Dalmazia, 92/94 (palazzo Magellano) - Sede Territoriale di Brescia;
- Como, via L. Einaudi, n. 1 - Sede Territoriale di - Como;
- Cremona, via Dante, 136 - Sede Territoriale di - Cremona;
- Lecco, corso Promessi Sposi, 132 - Sede Territoriale di Lecco;
- Legnano, via Cavallotti, 11/13 - Spazio Regione Legnano;
- Lodi, via Hausmann, 7/11 - Sede Territoriale di Lodi;
- Mantova, corso V. Emanuele, 57 - Sede Territoriale di Mantova;
- Monza, piazza Cambiaghi, 3 - Sede Territoriale di Monza;
- Pavia, viale C. Battisti, 150 - Sede Territoriale di Pavia;
- Sondrio, via del Gesù, 17 - Sede Territoriale di Sondrio;
- Varese, viale Belforte, 22 - Sede Territoriale di Varese;

nei seguenti orari:

- dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30;
- venerdì dalle 9.30 alle 12.00.

10. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

Il bando verrà aperto con la procedura valutativa «a sportello», ai sensi del comma 3, art. 5 del d.lgs. n. 123/1998. L'istruttoria e la valutazione delle proposte avverrà secondo l'ordine cronologico di presentazione, entro due mesi dalla data di ricevimento della domanda di accesso al fondo, con sospensione dei termini nel periodo dal 1° agosto al 31 agosto. Regione Lombardia direttamente o tramite l'ente gestore, si riserva, in ogni caso, di chiedere le informazioni aggiuntive che si rendessero necessarie per la corretta valutazione delle proposte. In caso di documentazione carente o di richiesta di ulteriori informazioni, tale termine decorre dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.

L'istruttoria si articolerà nelle seguenti fasi:

- istruttoria tecnico - formale, a cura del responsabile del procedimento, finalizzata a verificare i requisiti di ammissibilità dei soggetti attuatori e dei progetti presentati di cui agli artt. 4 e 5 dei criteri di accesso al fondo;
- istruttoria tecnico - finanziaria, a cura di Finlombarda, soggetto gestore del fondo di cui all'art. 44 della L.R. n. 27/2009 e s.m.l. finalizzata:
 1. alla determinazione dell'importo da erogare a titolo di agevolazione;
 2. alla verifica di coerenza di quanto riportato nel piano economico finanziario presentato con quanto previsto dal contratto di mutuo;
 3. ad una verifica di congruità dei costi riportati nel piano economico finanziario dell'intervento anche sulla base di valori parametrici;
 4. al calcolo della redditività dell'intervento e al raffronto con il livello di «margine utile ragionevole» indicato da Regione Lombardia con d.g.r. n. IX/2159 del 4 agosto 2011;

Saranno ammesse alla fase di istruttoria tecnico - finanziaria solo i progetti che hanno superato la fase di istruttoria tecnico - formale.

Gli esiti dell'istruttoria tecnico - finanziaria verranno rassegnati da Finlombarda al dirigente pro-tempore dell'Unità Organizzativa/ Struttura competente della Direzione Generale Casa che procederà all'approvazione delle proposte ammissibili con proprio atto, autorizzando Finlombarda all'erogazione dell'agevolazione concessa secondo le modalità stabilite all'art. 8 dei criteri di accesso al fondo.

Il risultato finale della valutazione verrà comunicato ai soggetti attuatori entro 30 giorni dall'emanazione del provvedimento dirigenziale.

11. MODALITÀ DI EROGAZIONE

L'agevolazione sarà erogata al soggetto attuatore, previa richiesta corredata da idonea documentazione, per il 50% a seguito dell'ammissione all'agevolazione, solo dopo l'avvio dei lavori e della prima erogazione da parte dell'Istituto di credito presso cui è

stato acceso il mutuo, e per il residuo 50% al collaudo finale ovvero al certificato di agibilità delle opere realizzate. In nessun caso il contratto di mutuo può subordinare l'erogazione delle rate al beneficio finanziario concesso da Regione Lombardia.

Nel caso di unità abitative da destinare a locazione con patto di futura vendita già ultimate o in via di ultimazione al momento del convenzionamento e non ancora assegnate, l'erogazione del beneficio è subordinata all'effettiva assegnazione (sottoscrizione del contratto). Qualora la stessa non intervenga entro sei mesi dall'ammissione al fondo, il beneficio si intende revocato di diritto.

L'agevolazione sarà erogata al soggetto attuatore da parte di Finlombarda entro 30 giorni dal verificarsi delle condizioni contenute nel provvedimento dirigenziale di concessione dell'agevolazione e nel rispetto degli obblighi di legge.

12. RINUNCE, REVOCHE E SANZIONI

L'agevolazione viene revocata parzialmente o totalmente qualora il soggetto attuatore non rispetti le prescrizioni ed i vincoli definiti sia in sede di convenzione che di concessione dell'agevolazione, nonché nel caso in cui la realizzazione sia difforme, nel contenuto e nei risultati, alla proposta presentata ed alle dichiarazioni rese.

I soggetti attuatori, qualora intendano rinunciare all'agevolazione concessa e/o alla realizzazione della proposta, devono dare immediata comunicazione di rinuncia a Regione Lombardia - Direzione Generale Casa che provvederà ad adottare il relativo provvedimento di revoca. Qualora l'agevolazione sia già stata erogata, il soggetto attuatore dovrà restituire, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca, l'intera somma ricevuta incrementata da un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento della Banca Centrale Europea (BCE), alla data dell'ordinativo di pagamento.

13. DISPOSIZIONI FINALI

Per ulteriori obblighi a carico del soggetto attuatore si rinvia allo schema di convenzione tipo approvato con d.g.r. n. IX/2159 del 4 agosto 2011, reperibile sul sito della Direzione Generale Casa (www.casa.regione.lombardia.it).

I dati e le informazioni acquisiti in esecuzione del presente bando verranno utilizzati ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, esclusivamente per le finalità relative allo specifico procedimento secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti, e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi vigenti in materia.

Si richiama l'attenzione del soggetto attuatore sul rispetto della normativa antimafia e in particolare a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 «Piano straordinario contro le mafie» nonché la delega al Governo in materia antimafia.

Responsabile del procedimento di cui al presente bando e delle procedure ad esso conseguenti è il dirigente pro-tempore della Struttura Attuazione Programmi e Strumenti Finanziari Innovativi della Direzione Generale Casa - Regione Lombardia, con sede in piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano.

Qualsiasi informazione relativa al bando ed agli adempimenti ad esso collegati potrà essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: sacc@regione.lombardia.it ovvero telefonando ai nn. 02/6765.2521 - 02/6765.3185 o ai riferimenti presenti sul sito www.casa.regione.lombardia.it o contattando Finlombarda al n. 02/760441.

Titolari del trattamento dei dati sono:

- La Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del Presidente pro-tempore - piazza Città di Lombardia, 1, 20124, Milano;
- Finlombarda s.p.a., nella persona del Presidente pro-tempore - piazza Belgioioso, 2, 20121, Milano.

Responsabili del trattamento dei dati sono:

- Per Regione Lombardia, il Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale Casa;
- Per Finlombarda s.p.a., il Direttore Generale pro-tempore.